



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI
VALICA S.P.A.
CONVOCATA PER IL GIORNO 24 MAGGIO 2024 IN PRIMA CONVOCAZIONE
E
PER IL GIORNO 27 MAGGIO 2024 IN SECONDA CONVOCAZIONE**

(Relazione redatta ai sensi dell'articolo 125-ter T.U.F.)

Roma, 08 maggio 2024

La presente relazione (la “**Relazione**”) viene redatta dal Consiglio di Amministrazione di Valica S.p.A. (la “**Società**”), per illustrare le materie all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 24 maggio 2024, alle ore 11:30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 27 maggio 2024, alle ore 11:30, in seconda convocazione (di cui all’avviso di convocazione pubblicato in data 8 maggio 2024), per trattare sul seguente ordine del giorno:

In sede ordinaria

1. *Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di Valica S.p.A.; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione e presa d’atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.*
2. *Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di Valica S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.*
3. *Autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell’articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell’articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

In sede straordinaria

4. *Modifica dell’articolo 22 dello statuto sociale per uniformarlo alle modifiche introdotte al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan con avviso di Borsa Italiana n. 43747 del 17 novembre 2023 ed entrate in vigore a partire dal 04 dicembre 2023 in materia di valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Parte ordinaria

PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 1. Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di Valica S.p.A.; esame delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione e presa d'atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023; delibere inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per approvare il bilancio d'esercizio di Valica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023, il cui progetto è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 aprile 2024, nonché per prendere visione del bilancio consolidato del gruppo Valica approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 23 aprile 2024.

Il bilancio di esercizio è composto da stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa ed è comprensivo della Relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione.

Il bilancio di esercizio di Valica S.p.A. al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita di esercizio di Euro 74.007,00. Si evidenzia che il valore del patrimonio netto della Società risulta essere, al 31 dicembre 2023, pari ad Euro 3.228.746,00.

Con riguardo al bilancio consolidato del gruppo Valica chiuso al 31 dicembre 2023, tale bilancio chiude con una perdita di Euro 34.368,56. Si evidenzia che il valore del patrimonio netto del gruppo – e quindi a livello consolidato – risulta essere, al 31 dicembre 2023, pari ad Euro 3.100.901,00.

Vi ricordiamo che copia della documentazione prevista ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, copia del fascicolo relativo al bilancio di esercizio, unitamente alla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione, alla relazione del Collegio Sindacale e alla relazione della Società di Revisione incaricata della revisione legale dei conti (documenti tutti ai quali si rinvia per ulteriori informazioni) è depositata presso la sede sociale e sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.valica.it (sezione *Investor Relations/Assemblee*), nonché all'indirizzo www.borsaitaliana.it (sezione Azioni/Documenti), a disposizione di chi desidera prenderne visione.

* * * * *

Tutto ciò premesso ed esposto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

" L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Valica S.p.A.,

- i. udita l'esposizione del Presidente;*
- ii. preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- iii. esaminato il progetto di bilancio di esercizio di Valica S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2023;*
- iv. preso atto del bilancio consolidato del gruppo Valica al 31 dicembre 2023;*
- v. preso atto delle relative relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*

delibera

- 1. di approvare il bilancio di esercizio di Valica S.p.A. al 31 dicembre 2023, che evidenzia (i) quale risultato di esercizio, una perdita di Euro 74.007,00 e (ii) un valore del patrimonio netto pari ad Euro 3.228.746,00, nonché la relazione degli Amministratori sulla Gestione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;*
- 2. di prendere atto del bilancio consolidato del Gruppo Valica relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023 che presenta (i) quale risultato di esercizio, una perdita di Euro 34.368,56 e (ii) un valore del patrimonio netto pari ad Euro 3.100.901,00 e della relativa documentazione accessoria;*
- 3. di conferire mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente, con facoltà di sub-delega nei limiti di legge, di provvedere a tutti gli adempimenti e tutte le necessarie formalità di legge e regolamentari, di comunicazione, di deposito e di pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, apportando alla suddetta documentazione eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie."*

** * * * **

SECONDO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

- 2. Destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di Valica S.p.A.; delibere inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per deliberare la destinazione del risultato di esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 di Valica S.p.A.. In particolare, il bilancio di esercizio di Valica S.p.A. al 31 dicembre 2023 chiude con una perdita di esercizio di Euro 74.007,00, perdita che risulta ampiamente coperta da riserve di capitale disponibili.

* * * * *

Tutto ciò premesso ed esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di coprire interamente mediante le riserve di capitale disponibili della Società la perdita registrata e, pertanto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Valica S.p.A.:

- i. preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- ii. preso atto che la perdita di esercizio è pari ad Euro 74.007,00 e che la stessa risulta essere ampiamente coperta da riserve di capitale disponibili;*
- iii. preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;*
- iv. preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione,*

delibera

- 1. di approvare la proposta del Consiglio di Amministrazione di coprire integralmente, mediante utilizzo delle riserve di capitale disponibili della Società, la perdita registrata nel bilancio di Valica S.p.A. relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2023 pari ad Euro 74.007,00."*

* * * * *

TERZO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

3. *Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2357 e seguenti del Codice Civile, nonché dell'articolo 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modificazioni; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

in relazione al terzo punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede ordinaria, per esaminare e approvare la proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni della Società, disposto dagli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile, nonché dall'art. 132 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dell'articolo 144-bis del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti**"), il tutto nei limiti e con le finalità previste dalla legge e dalle prassi di mercato ammesse, in una o più volte, per un periodo massimo di 18 mesi dalla data della relativa deliberazione.

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione delle azioni proprie

L'autorizzazione per l'acquisto e disposizione (da intendersi in qualsiasi forma ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quale alienazione, permuta, conferimento e/o altro utilizzo) di azioni proprie della Società, oggetto della presente proposta, viene richiesta in quanto ritenuta opportuna al fine di consentire alla Società di conseguire una o più delle seguenti finalità:

- a) realizzare operazioni quali la vendita e/o la permuta di azioni proprie nell'ambito di operazioni di acquisizione di partecipazioni societarie e/o aziende e/o rami d'azienda e/o immobili, nonché nell'ambito della stipula di accordi con *partner* strategici;
- b) incentivare e fidelizzare i dipendenti, collaboratori, amministratori della Società, società controllate e/o altre categorie di soggetti discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito di piani di incentivazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, *stock option plan* o piani di *work for equity*;
- c) compiere operazioni successive di acquisto e vendita di azioni, facilitando gli scambi sul titolo in momenti di scarsa liquidità sul mercato e favorendo l'andamento regolare delle contrattazioni e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché eventualmente, in conformità con la prassi di mercato ammessa ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c), del TUF inerente all'attività di sostegno della liquidità del mercato;
- d) costituire un c.d. "magazzino titoli", utile per eventuali future operazioni di finanza straordinaria nell'ambito di azioni connesse a futuri progetti industriali e finanziari coerenti

con le linee strategiche che la Società intende perseguire anche mediante scambio, permuta, conferimento, cessione o altro atto di disposizione di azioni proprie per l'acquisizione di partecipazioni e/o pacchetti azionari e/o aziende e/o rami d'azienda, per progetti industriali o altre operazioni di finanza straordinaria che implicino l'assegnazione o disposizione di azioni proprie (quali, a titolo esemplificativo, fusioni, scissioni, emissioni obbligazionarie convertibili in azioni, liquidazione delle azioni sul mercato per operazioni di ottimizzazione della struttura finanziaria); e

- e) cogliere l'opportunità di effettuare un buon investimento, anche in considerazione del rischio e del rendimento atteso di investimenti alternativi.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione sottoposta alla Vostra approvazione: (1) comprende altresì la facoltà del Consiglio di Amministrazione di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie anche su base rotativa (c.d. *revolving*), anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società e, se del caso, delle società da esse controllate, non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'assemblea dei soci della Società e, in ogni caso, tale acquisto sia realizzato in conformità alle applicabili disposizioni del TUF, Regolamento Emittenti, e alle ulteriori prassi di mercato di tempo in tempo ammesse; e (2) non è preordinata alla riduzione del capitale sociale della Società tramite annullamento delle azioni proprie acquistate, ferma restando la facoltà per la Società di darvi esecuzione anche mediante annullamento delle azioni proprie detenute in portafoglio qualora venisse in futuro approvata dall'assemblea dei soci una riduzione del capitale sociale.

Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 2357, comma 3, del Codice Civile, l'autorizzazione è richiesta per l'acquisto, anche in più *tranches*, di azioni ordinarie della Società prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società, ai sensi dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti, o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla normativa *pro tempore* vigente.

Alla data della presente Relazione il capitale sociale sottoscritto e versato della Società ammonta ad Euro 58.397,00 ed è costituito da 2.335.880 azioni, di cui n. 2.041.880 azioni ordinarie e n. 294.000 azioni speciali "*price adjustment shares*", tutte prive di indicazione del valore nominale espresso.

Alla data della presente Relazione la Società non detiene azioni proprie.

Informazioni utili ai fini di una compiuta valutazione del rispetto dell'articolo 2357 del Codice Civile

In conformità all'art. 2357, comma 1, del Codice Civile gli acquisti di azioni proprie potranno avvenire esclusivamente entro i limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione e potranno

riguardare esclusivamente azioni interamente liberate.

Al momento dell'effettuazione di ciascuna operazione, il Consiglio di Amministrazione dovrà sia esaminare la consistenza delle riserve disponibili e degli utili distribuibili sia verificare il rispetto del limite massimo di acquisto al quale si riferirà l'autorizzazione.

In occasione di ogni operazione di acquisto o disposizione o svalutazione delle azioni proprie la Società effettuerà le opportune registrazioni contabili, nel rispetto dell'articolo 2357-ter, ultimo comma, del Codice Civile e dei principi contabili applicabili. Per consentire le verifiche sulle società controllate saranno impartite a quest'ultime specifiche direttive per la tempestiva comunicazione alla Società di ogni eventuale acquisto di azioni ordinarie della controllante effettuato ai sensi dell'articolo 2359-bis del Codice Civile.

Durata per la quale l'autorizzazione è richiesta

Il Consiglio di Amministrazione propone di stabilire la durata dell'autorizzazione all'acquisto delle azioni della Società nel termine massimo consentito dalla normativa di volta in volta applicabile, attualmente fissata dall'articolo 2357, comma 2, del Codice Civile, in 18 (diciotto) mesi dalla data della deliberazione assembleare di approvazione della proposta.

Durante tale periodo gli acquisti di azioni proprie potranno avvenire in una o più volte e in ogni momento, secondo quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione, e in ogni caso in misura e tempi liberamente determinati, nel rispetto delle norme applicabili, con la gradualità ritenuta opportuna nell'interesse della Società.

Per quanto riguarda la durata dell'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie eventualmente acquistate, invece, il Consiglio di Amministrazione propone di stabilire tale autorizzazione senza limiti temporali, in ragione dell'assenza di limiti temporali ai sensi delle vigenti disposizioni e dell'opportunità di consentire al Consiglio di Amministrazione di avvalersi della massima flessibilità, anche in termini temporali, per effettuare gli atti di disposizione delle azioni.

Corrispettivo minimo e massimo delle azioni proprie da acquistare

In caso di acquisto di azioni della Società, il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato di volta in volta, avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni regolamentari o prassi di mercato ammesse (eventualmente applicabili alla Società ovvero da essa utilizzabili), ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni della Società registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione –, e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052 (il “**Regolamento Delegato**”) e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di

carattere europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili).

Il Consiglio di Amministrazione propone di essere autorizzato, ai sensi dell'articolo 2357-ter del Codice Civile, a disporre delle azioni proprie al prezzo o, comunque, secondo criteri e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle modalità realizzative da utilizzare in concreto, nonché all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società, in ogni modo nel rispetto dei termini, delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla normativa, anche comunitaria, applicabile, e dalle prassi di mercato ammesse.

Modalità di esecuzione delle operazioni

In considerazione delle diverse finalità perseguibili mediante le operazioni sulle azioni proprie, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione sia concessa per l'effettuazione degli acquisti, nel rispetto del principio di parità di trattamento degli azionisti previsto dall'art. 25-bis del Regolamento Emittenti, dall'art. 132 del TUF, secondo qualsivoglia delle modalità di cui all'articolo 144-bis n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti Consob**") (anche per il tramite di società controllate), da individuarsi, di volta in volta, a discrezione del Consiglio di Amministrazione stesso, e pertanto, allo stato:

- a) per il tramite di offerta pubblica di acquisto o scambio;
- b) con acquisti effettuati sui mercati regolamentati, o sui sistemi multilaterali di negoziazione, secondo le modalità stabilite da Borsa Italiana S.p.A., che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita;
- c) attraverso acquisto e vendita di strumenti derivati negoziati nei mercati regolamentati o sui sistemi multilaterali di negoziazione, che prevedano la consegna fisica delle azioni sottostanti e alle condizioni stabilite da Borsa Italiana S.p.A.; e
- d) mediante attribuzione proporzionale ai soci di opzione di vendita da esercitarsi entro il termine di durata dell'autorizzazione.

Gli acquisti potranno altresì avvenire con le modalità stabilite da prassi di mercato ammesse dalla Consob ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 596/2014.

Inoltre, le operazioni di acquisto di azioni potranno essere effettuate anche con le modalità previste dall'art. 3 del Regolamento Delegato al fine di beneficiare, ove ne sussistano i presupposti, dell'esenzione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato con riferimento all'abuso di informazioni privilegiate e manipolazione di mercato.

Per quanto concerne le operazioni di disposizione, il Consiglio di Amministrazione propone che l'autorizzazione consenta l'adozione di qualunque modalità che risulti opportuna per conseguire gli obiettivi perseguiti – ivi incluso l'utilizzo delle azioni proprie al servizio di piani di incentivazione azionaria e/o della cessione di diritti reali e/o personali e/o prestito titoli – da eseguirsi sia direttamente, sia per il tramite di intermediari, nel rispetto delle disposizioni di legge e

regolamentari vigenti in materia. Le operazioni di acquisto e disposizione di azioni proprie effettuate formeranno oggetto di informativa al mercato nei termini e con le modalità di cui alla normativa regolamentare vigente.

Indicazioni sulle modalità deliberative dell'operazione

In considerazione dell'esistenza di apposite disposizioni statutarie in tema di offerta pubblica di acquisto c.d. "endosocietaria" di cui all'art. 10 del vigente statuto sociale della Società, si ricorda che – ai sensi della normativa applicabile – le azioni proprie detenute dalla Società, anche indirettamente, sono escluse dal capitale sociale su cui si calcola la partecipazione rilevante ai sensi dell'art. 106 del TUF. Tuttavia, ai sensi dell'art. 44-bis del Regolamento Emittenti Consob, la sopra menzionata disposizione non si applica nel caso in cui il superamento delle soglie di cui al predetto art. 106 TUF consegua ad acquisti di azioni proprie, effettuati, anche indirettamente, da parte della Società in esecuzione di una delibera che "... sia stata approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei soci dell'Emittente, presenti in assemblea, diversi dal socio o dai soci che detengono, anche congiuntamente, la partecipazione di maggioranza, anche relativa, purché superiore al 10%", c.d. "whitewash".

Pertanto, si informano i Signori Azionisti che, in applicazione del suindicato "whitewash", ove gli stessi – chiamati ad approvare l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie – deliberassero di approvare la relativa proposta con le maggioranze previste dal predetto art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Emittenti Consob, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse dal capitale sociale (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del TUF.

* * * * *

Tutto ciò premesso ed esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di autorizzare l'acquisto e la disposizione di azioni proprie della Società nei termini illustrati nella presente Relazione e, pertanto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

"L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Valica S.p.A.:

- i. udita l'esposizione del Presidente;*
- ii. preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione;*
- iii. avuto riguardo al disposto di cui agli artt. 2357 e 2357-ter del Codice Civile;*

- iv. preso atto dell'ammontare complessivo delle riserve disponibili e degli utili distribuibili risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio di Valica S.p.A., vale a dire il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, pari ad Euro 1.093.222,00

delibera

1. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2357 del Codice Civile e dell'articolo 132 del TUF, all'acquisto, anche in più tranches, di azioni ordinarie della Società, prive del valore nominale, fino ad un numero massimo che, tenuto conto delle azioni ordinarie della Società di volta in volta detenute in portafoglio dalla Società e dalle società da essa controllate, non sia complessivamente superiore al 10% (dieci per cento) del capitale sociale della Società o all'eventuale diverso ammontare massimo previsto dalla normativa pro tempore vigente, per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:
 - a) l'acquisto dovrà essere effettuato in osservanza delle prescrizioni normative e regolamentari (anche di carattere europeo o sovranazionale) di volta in volta applicabili e, alla data della presente delibera ai sensi dell'art. 132 del Decreto Legislativo n. 58/1998, dell'art. 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/1999, dell'art. 25-bis del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, del Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052, quindi nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti, nonché in conformità con le prassi di mercato pro tempore vigenti;
 - b) l'acquisto potrà essere effettuato, in una o più tranches, entro 18 (diciotto) mesi decorrenti dalla data della presente delibera;
 - c) il prezzo di acquisto delle azioni sarà individuato, di volta in volta, dal Consiglio di Amministrazione avuto riguardo alla modalità prescelta per l'effettuazione dell'operazione e nel rispetto delle eventuali prescrizioni normative e regolamentari o prassi di mercato ammesse, ma, in ogni caso, non dovrà essere né inferiore né superiore di oltre il 20% (venti per cento) rispetto al prezzo ufficiale di borsa delle azioni della Società registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta precedente ogni singola operazione – fatti salvi i casi in cui le azioni siano oggetto di permuta, conferimento, assegnazione o altri atti di disposizione non in denaro, nei quali i termini economici dell'operazione saranno determinati, nel rispetto della normativa vigente, in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione –, e comunque nel rispetto in ogni caso dei termini e delle condizioni stabilite dal Regolamento Delegato (UE) n. 2019/1052 e dell'ulteriore regolamentazione applicabile (anche di carattere europeo o sovranazionale) e delle citate prassi ammesse (ove applicabili), fatta salva la possibilità di superare tali limiti in caso di liquidità estremamente bassa nel mercato sempre alle condizioni citate dalla predetta regolamentazione;
2. di autorizzare il Consiglio di Amministrazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2357-ter del Codice Civile, alla disposizione, in tutto o in parte, in una o più tranches, delle azioni proprie acquistate per il perseguimento delle finalità di cui alla Relazione del Consiglio di Amministrazione e ai seguenti termini e condizioni:
 - i. le azioni potranno essere alienate o altrimenti cedute in qualsiasi momento e senza limiti

- temporali;*
- ii. *il corrispettivo unitario per l'alienazione delle azioni e/o i criteri, le modalità, i termini e le condizioni di impiego di tutte le azioni proprie in portafoglio che risultino opportuni per corrispondere alle finalità perseguite potranno essere stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;*
3. *di conferire al Presidente con facoltà di subdelega per singoli atti o categorie di atti, ogni più ampio potere occorrente per effettuare gli acquisti e le alienazioni/disposizioni di tutte o parte delle azioni proprie acquistate e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di procuratori, ottemperando alle disposizioni applicabili di volta in volta in vigore e a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti;*
4. *di dare espressamente atto che in applicazione della procedura di cd. "whitewash" di cui all'art. 44-bis, comma 2, del Regolamento Consob n. 11971/1999, in caso di approvazione della presente delibera di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie con le maggioranze previste da tale disposizione, le azioni proprie acquistate dalla Società in esecuzione di detta delibera autorizzativa non saranno escluse nel capitale sociale ordinario (e quindi saranno computate nello stesso) qualora, per effetto degli acquisti di azioni proprie, si determinasse il superamento, da parte di un azionista, delle soglie rilevanti ai fini dell'art. 106 del D.Lgs. n. 58/1998."*

* * * * *

Parte straordinaria

QUARTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

4. ***Modifica dell'articolo 22 dello statuto sociale per uniformarlo alle modifiche introdotte al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan con avviso di Borsa Italiana n. 43747 del 17 novembre 2023 ed entrate in vigore a partire dal 04 dicembre 2023 in materia di valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori;***

deliberazioni inerenti e conseguenti

Signori Azionisti,

in relazione al quarto punto all'ordine del giorno, siete convocati in Assemblea, in sede straordinaria, per deliberare la modifica dell'articolo 22 dello statuto sociale della Società (lo "Statuto") e, in particolare, la modifica dell'articolo 22 dello Statuto, al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni contenute nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, così come modificato con avviso di Borsa Italiana n. 43747 del 17 novembre 2023 ed entrate in vigore a partire dal 4 dicembre 2023, in materia di valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione intende proporVi di modificare lo Statuto sociale nei termini di seguito illustrati:

Testo vigente dello Statuto	Nuovo testo dello Statuto proposto
Art. 22 – Organo amministrativo – Composizione e nomina	Art. 22 – Organo amministrativo – Composizione e nomina
<p>22.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea, anche non soci, che provvede altresì a determinare il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.</p> <p>22.2 Almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Gli amministratori indipendenti devono essere scelti tra quelli candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre</p>	<p>22.1 <i>La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea, anche non soci, che provvede altresì a determinare il compenso in conformità con le previsioni del presente Statuto.</i></p> <p>22.2 <i>Almeno uno dei membri del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF, scelto in ottemperanza alla normativa, anche regolamentare applicabile, ivi incluso il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. Gli amministratori indipendenti devono essere scelti in ottemperanza della normativa, anche regolamentare, applicabile. Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità e onorabilità previsti dalla legge e dalle altre disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.</i></p> <p>22.3 <i>Gli amministratori durano in carica per 3 (tre)</i></p>

disposizioni applicabili, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 147-quinquies del TUF.

22.3 Gli amministratori durano in carica per 3 (tre) esercizi, salvo quanto diversamente stabilito dall'Assemblea nella delibera di nomina. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

22.4 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea. Almeno uno dei candidati per ciascuna lista deve possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF (l'"Amministratore Indipendente").

22.5 Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere previsto dal presente Statuto.

22.6 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti; e (iv) una dichiarazione del socio o dei soci che le

esercizi, salvo quanto diversamente stabilito dall'Assemblea nella delibera di nomina. Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

22.4 La nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della Società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'Assemblea. Almeno uno dei candidati per ciascuna lista deve possedere i requisiti d'indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF (l'"Amministratore Indipendente").

22.5 Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere previsto dal presente Statuto.

*22.6 Le liste inoltre contengono, anche in allegato: (i) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che le hanno presentate, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute comprovato da apposita dichiarazione rilasciata da intermediario; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati; e (iii) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, nonché dei requisiti di indipendenza, ove indicati come Amministratori Indipendenti. **Resta fermo l'espletamento di ogni procedura richiesta dalla normativa, anche regolamentare, applicabile ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, TUF.***

22.7 Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositati i curricula dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti; i

hanno presentate che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente sono stati preventivamente individuati o positivamente valutati dall'Euronext Growth Advisor secondo le modalità e i termini indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

22.7 Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositati i curricula dei candidati nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti; i candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

22.8 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

22.9 Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto

candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

22.8 Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto in Assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta contestualmente al deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista. Non si terrà comunque conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

22.9 Ciascun socio e (i) i soci appartenenti ad un medesimo gruppo, per tali intendendosi il soggetto, anche non societario, controllante ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile e ogni società controllata da, ovvero sotto il comune controllo del, medesimo soggetto, ovvero (ii) i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati fra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

22.10 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

22.11 I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono

parasociale, ovvero (iii) i soci che siano altrimenti collegati fra loro in forza di rapporti di collegamento rilevanti ai sensi della normativa di legge e/o regolamentare applicabile alle società con azioni negoziate in un mercato regolamentato non possono presentare o votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista ed ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

22.10 Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

22.11 I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti previsti dalla legge. Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

22.12 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella

dall'ufficio, coloro che si trovano in situazioni di incompatibilità previste dalla legge.

22.12 Qualora vengano presentate due o più liste, previa determinazione del numero totale degli amministratori da eleggere, all'elezione degli amministratori si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e eletto un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

22.13 È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.

22.14 Nel caso di parità di voti tra più liste si procederà ad una votazione di ballottaggio.

22.15 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.

22.16 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di

<p>lista.</p> <p>22.13 È eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato eventualmente indicato come tale nella lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti o nell'unica lista presentata. In difetto, il Presidente è nominato dall'Assemblea con le ordinarie maggioranze di legge ovvero dal Consiglio di Amministrazione.</p> <p>22.14 Nel caso di parità di voti tra più liste si procederà ad una votazione di ballottaggio.</p> <p>22.15 Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa e, solo qualora la stessa ottenga la maggioranza prevista per la relativa deliberazione assembleare, risultano eletti amministratori i candidati elencati in ordine progressivo, fino a concorrenza del numero fissato dall'Assemblea.</p> <p>22.16 In mancanza di liste, ovvero qualora il numero di consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore a quello determinato dall'Assemblea, i membri del Consiglio di Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, che siano stati individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor se del caso e ove possibile, nel corso della medesima adunanza assembleare ovvero secondo le modalità e i termini di cui all'avviso di convocazione di una successiva adunanza convocata ai fini di quanta precede.</p> <p>22.17 La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverse dal rinnovo dell'intero</p>	<p><i>Amministrazione vengono nominati dall'Assemblea medesima con le maggioranze di legge, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto e, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, dei requisiti richiesti dalla norma applicabile, anche regolamentare.</i></p> <p>22.17 <i>La nomina di amministratori, in ogni altro caso diverse dal rinnovo dell'intero consiglio, e effettuata dall'Assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente Statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa applicabile, anche regolamentare. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.</i></p> <p>22.18 <i>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà essere in possesso dei requisiti di indipendenza, la sussistenza dei quali dovrà essere verificata in conformità alla normativa, anche regolamentare, applicabile. Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.</i></p>
--	--

consiglio, e effettuata dall'Assemblea senza applicazione della procedura del voto di lista con le maggioranze di legge, fermo il rispetto dei requisiti di composizione dell'organo previsti dal presente Statuto nonché, per quanto concerne i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, l'essere stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor. Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

22.18 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista cui apparteneva l'amministratore cessato, ai sensi e nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 2386 del Codice Civile, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. Qualora sia cessato un Amministratore Indipendente, l'amministratore cooptato dovrà: (i) essere in possesso dei requisiti di indipendenza; e (ii) essere stato preventivamente individuato o positivamente valutato dall'Euronext Growth Advisor. Qualora sia cessato un amministratore eletto dalla lista risultata seconda per numero di voti, l'amministratore cooptato sarà il primo dei non eletti dalla originaria lista di minoranza. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.

* * * * *

Tutto ciò premesso ed esposto, il Consiglio di Amministrazione Vi propone di modificare l'articolo 22 dello Statuto nei termini illustrati nella presente relazione e, pertanto, in relazione al presente argomento all'ordine del giorno, sottopone alla Vostra approvazione la seguente:

proposta di deliberazione

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Valica S.p.A.:

- v. udita l’esposizione del Presidente;*
- i. esaminata e discussa la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione redatta ai sensi dell’articolo 125-ter T.U.F.,*

delibera

- 5. di modificare l’articolo 22 dello statuto sociale di Valica S.p.A. come risulta nella Relazione illustrativa degli amministratori, che costituisce allegato al verbale assembleare, al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni contenute nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, così come modificato con avviso di Borsa Italiana n. 43747 del 17 novembre 2023 ed entrate in vigore a partire dal 4 dicembre 2023, in materia di valutazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza in capo agli amministratori.”*

* * * * *

Roma, 08 maggio 2024

Firmato per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Emiliano D’Andrea

